

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Avviso pubblico finalizzato all'iscrizione all'Albo degli Istituti culturali regionali
per il triennio 2020-2022

Articolo 1

Normativa e contesto di riferimento

Legge regionale del 24 novembre 1997 n. 42, articoli 13-16.

Articolo 2

Finalità dell'avviso pubblico

Con il presente avviso pubblico la Regione intende procedere alla costituzione dell'Albo degli Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022. L'iscrizione al suddetto Albo è propedeutica all'ammissione ai contributi regionali, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 42/1997, articolo 15, comma 2.

Articolo 3

Requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022

3.1 Possesso della personalità giuridica pubblica o privata ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera a).

L'Istituto culturale deve possedere la personalità giuridica pubblica o privata, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del codice civile e dalle relative norme attuative.

Sono esclusi gli enti territoriali, in quanto costituiti per finalità non esclusivamente o prevalentemente culturale e comunque destinatari di altre linee di finanziamento regionale previste dalla stessa L.R. 42/1997 per i medesimi scopi. Sono inoltre esclusi, per gli stessi motivi, gli altri enti, pubblici o privati, in cui le finalità culturali non risultino, dai rispettivi statuti e atti costitutivi, esclusive o comunque prevalenti.

3.2 Disponibilità di una sede nell'ambito del territorio regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera b).

L'Istituto deve disporre di una sede operativa nel territorio regionale. La sede può essere di proprietà, concessa da ente pubblico, a titolo gratuito o oneroso, o in affitto o in comodato da privato purché con atto registrato dal quale si evinca la destinazione d'uso conforme all'accesso al pubblico.

In caso di sede in concessione da ente pubblico, ove la concessione sia scaduta ed ancora non sia intervenuto il rinnovo, il requisito s'intende verificato purché l'ente proprietario dell'immobile non ne abbia formalmente richiesta la restituzione.

3.3 Disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali nel territorio regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14 comma 2, lettera c).

L'Istituto deve avere la disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali nel territorio regionale.

Si intende "disponibile" il patrimonio culturale di proprietà dell'Istituto e gestito direttamente dall'Istituto stesso, ovvero di proprietà di terzi, sia pubblici che privati, e soltanto gestito da parte dell'Istituto. In questa ultima ipotesi la gestione deve essere di durata almeno pari a quella triennale di validità dell'Albo.

In ogni caso è necessaria la presentazione di idonea documentazione attestante la concessione da parte del proprietario all'Istituto affinché quest'ultimo lo gestisca per un periodo almeno pari a quello triennale di validità dell'Albo.

3.4 Svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14 comma 2, lettera d).

L'Istituto deve svolgere attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale in disponibilità, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività.

Lo statuto dell'Istituto deve quindi espressamente prevedere, quale finalità esclusiva o almeno prevalente, attività di recupero e/o tutela, e/o conservazione, e/o valorizzazione del patrimonio culturale.

Rientrano in tali categorie: catalogazione informatizzata su piattaforme nazionali o internazionali; riordino informatizzato degli archivi; conservazione, restauro, digitalizzazione; promozione culturale (mostre, convegni, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni) e altre attività ugualmente finalizzate al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.

Le attività non devono quindi essere sporadiche, devono essere finalizzate alla fruizione pubblica, devono avere contenuti di indubbio rilievo culturale e devono essere debitamente documentate utilizzando la modulistica allegata alle presenti linee guida.

3.5 Costituzione da almeno cinque anni (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2 lettera e).

L'Istituto deve essere costituito da almeno cinque anni. Tale requisito deve essere posseduto entro il termine di presentazione della domanda di ammissione all'Albo.

3.6 Rilievo scientifico del patrimonio dell'Istituto come bene culturale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera f).

Il patrimonio culturale dell'Istituto deve avere un rilievo scientifico tale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico.

Rientrano in tali ipotesi:

- beni dichiarati di "interesse culturale": raccolte librerie o archivistiche, beni museali, archeologici o monumentali che siano stati formalmente oggetto di "dichiarazione d'interesse culturale" secondo la normativa vigente. La dichiarazione di interesse culturale deve comunque riguardare beni di rilevante consistenza quantitativa;
- beni non dichiarati di "interesse culturale": in caso di assenza di formale dichiarazione di interesse culturale i beni devono comunque avere consistenza quantitativa e qualitativa tale da costituire materiali d'indubbio valore culturale, coerente con le finalità istituzionali dell'Istituto, e di indubbio valore ai fini della fruizione pubblica.

In ogni caso il patrimonio culturale dell'Istituto, compatibilmente con la tipologia dei beni, deve essere inventariato e/o in fase avviata di catalogazione informatica su piattaforme nazionali o internazionali.

3.7 Fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'Istituto per almeno venticinque ore settimanali a favore della comunità regionale (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2 lettera g).

L'Istituto deve garantire la fruizione pubblica del patrimonio culturale e dei servizi culturali offerti, per almeno venticinque ore settimanali. Il requisito ricorre ove sia garantito il libero accesso al pubblico in orari prestabiliti e debitamente pubblicizzati sul sito web dell'Istituto. L'articolazione dell'orario di apertura al pubblico dei servizi culturali dichiarati nell'Allegato B devono corrispondere agli orari indicati nel sito web dell'Istituto. Al fine di garantire una effettiva fruizione pubblica del patrimonio culturale le venticinque ore previste devono essere articolate almeno su tre giorni a settimana, di cui uno nella fascia pomeridiana o serale o in giorno festivo.

Si precisa che per fascia pomeridiana s'intende un turno di almeno tre ore dalle ore 14:00 alle ore 18:00, mentre per fascia serale s'intende un turno di almeno tre ore dalle ore 18:00 in poi.

Le chiusure programmate, con conseguente impossibilità di garantire le venticinque ore settimanali di fruizione pubblica del bene, non possono superare le quattro settimane nell'arco dell'anno, salvo casi particolari, debitamente motivati e documentati, che l'Amministrazione si riserva di valutare e di autorizzare qualora giustificati da ragioni oggettive.

L'ammissione all'Albo comporta l'obbligo per l'Istituto di costituire un registro degli accessi del pubblico e di adottare un regolamento che disciplini il funzionamento, l'organizzazione interna e le modalità di gestione e fruizione del patrimonio e dei servizi all'utenza.

3.8 Disponibilità nella regione di strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera h).

L'Istituto deve avere strutture, attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività ovvero deve essere fornito, compatibilmente con la tipologia di patrimonio culturale posseduto, di spazi adeguati per la lettura, la consultazione, lo studio, di postazioni multimediali e in generale di attrezzature, anche di natura informatica e telematica, per un'adeguata fruizione da parte del pubblico.

L'Istituto deve inoltre disporre:

- di un sito web, contenente una descrizione del patrimonio culturale posseduto e dell'articolazione dell'orario settimanale di libero accesso ai servizi culturali;
- di un numero telefonico, di un indirizzo di posta elettronica e di un indirizzo P.E.C;
- di un collegamento internet per il personale interno e per i visitatori.

La sede operativa deve essere in possesso di spazi e locali idonei, per la conservazione e la tutela del patrimonio culturale e per il libero accesso da parte del pubblico, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia.

3.9 Assenza di scopo di lucro (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera i).

L'Istituto non deve avere scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro deve risultare espressamente dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

3.10 Svolgimento di attività di rilevante valore scientifico sulla base di una programmazione pluriennale (L.R. n. 42/1997, articolo 14, comma 2, lettera l).

Le attività culturali dell'Istituto devono essere documentate con una relazione riepilogativa del triennio precedente la domanda di iscrizione all'Albo regionale. Inoltre è necessario presentare una relazione programmatica delle attività culturali previste per il triennio per il quale si chiede l'iscrizione, utilizzando la modulistica contenuta nell'Allegato B.

La perdita anche solo di uno dei requisiti previsti dall'Articolo 3, successivamente all'iscrizione, comporta la cancellazione dall'Albo. L'eventuale accertamento di falsità nelle dichiarazioni presentate comporta, ferme restando le conseguenze previste dalle norme vigenti, la cancellazione dall'Albo e la revoca dei benefici eventualmente conseguiti. Il compimento di gravi o ripetute violazioni di legge o altre irregolarità nella gestione delle attività o dei contributi eventualmente ricevuti comportano, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle norme vigenti, la cancellazione dall'Albo.

L'Amministrazione può disporre la sospensione dall'Albo nel caso di avvio, nei confronti dell'Istituto o del legale rappresentante o dei componenti dell'eventuale organo d'indirizzo, di procedimenti penali per fatti, connessi all'attività espletata, tali da pregiudicare l'affidabilità e l'onorabilità dell'iscritto. La sospensione può durare fino alla conclusione dei suddetti procedimenti.

Articolo 4

Documenti da presentare

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- 2) dichiarazione di conformità dei documenti presentati;

- 3) dichiarazione inerente l'eventuale sussistenza, in capo al legale rappresentante e ai componenti degli eventuali organi di indirizzo, di condanne, per reati contro la pubblica amministrazione o per altri delitti non colposi o per l'applicazione di sanzioni, anche nei confronti dell'Istituto stesso, che limitino la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;
- 4) dichiarazione di assenso al trasferimento dei beni acquisiti con finanziamenti della Regione ad altra struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell'Istituto o suo trasferimento in altra Regione. In assenza di tale dichiarazione gli Istituti interessati, pure se iscritti all'Albo in virtù del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 2, non possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d) della legge regionale 42/1997;
- 5) la scheda identificativa dell'Istituto culturale, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante (Allegato B1);
- 6) atto di riconoscimento della personalità giuridica;
- 7) statuto vigente;
- 8) atto costitutivo, o atti di analogo contenuto o finalità nel caso di enti pubblici;
- 9) elenco delle cariche sociali in vigore al momento dell'iscrizione;
- 10) ultimo bilancio consuntivo approvato;
- 11) titolo di disponibilità della sede operativa, in particolare l'atto di proprietà o di concessione o il contratto d'affitto o di comodato, debitamente registrati, da cui si evinca la tipologia di utilizzo della sede;
- 12) dichiarazione di conformità della sede operativa;
- 13) eventuale dichiarazione relativa alla concessione della sede da parte di ente pubblico;
- 14) eventuale regolamento dei servizi culturali dell'Istituto;
- 15) eventuale documentazione attestante la concessione in gestione, da parte del proprietario, del patrimonio culturale almeno per il periodo di validità del triennio dell'Albo;
- 16) eventuale dichiarazione di interesse culturale dei beni culturali dell'Istituto.

In caso di documenti che non abbiano subito variazioni (ad es. l'atto costitutivo, lo statuto) e già inviati negli ultimi tre anni all'Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura, gli Istituti sono esonerati dall'invio dei suddetti documenti, specificando il procedimento nell'ambito del quale sono stati forniti i documenti medesimi.

Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande per l'iscrizione all'Albo degli Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022

Entro il termine del **15 gennaio 2019** gli Istituti culturali in possesso dei requisiti descritti all'articolo 3 del presente Avviso pubblico possono presentare la domanda di iscrizione utilizzando la modulistica predisposta nell'Allegato B completa degli ulteriori documenti richiesti, in formato PDF.

La trasmissione della domanda deve avvenire al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cultura@regione.lazio.legalmail.it

L'oggetto della P.E.C. deve essere il seguente: *domanda di ammissione all'Albo degli Istituti culturali regionali 2020-2022.*

La domanda deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante ed è necessario allegare la scansione di un documento valido di riconoscimento del legale rappresentante.

I documenti richiesti per l'iscrizione devono essere scansionati ed è necessario produrre l'attestazione di conformità agli originali da parte del legale rappresentante dell'ente.

I dati indicati nella domanda di iscrizione all'Albo costituiscono assunzione di responsabilità di quanto dichiarato e saranno oggetto di valutazione e verifica per l'iscrizione.

Tutti i dati dichiarati al momento della domanda se modificati devono essere tempestivamente comunicati all'Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura.

Articolo 6

Istruttoria formale e tecnica e cause di inammissibilità

Con atto dirigenziale, a seguito dell'istruttoria formale condotta dall'Area competente, saranno dichiarate irricevibili le domande:

- presentate fuori termine;
- non trasmesse secondo le modalità di cui all'Articolo 5;
- presentate da Istituti il cui legale rappresentante, o i cui componenti dell'eventuale organo d'indirizzo qualora sussistente, sia stato condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o per altri delitti non colposi tali da pregiudicarne l'affidabilità e l'onorabilità, salvo il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata;
- presentate da soggetti destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti.

Per ogni altra irregolarità nella documentazione presentata, l'Amministrazione, ove necessario, procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 241/90, assegnando all'interessato un termine, non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Regione, per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda di iscrizione all'Albo degli Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022 verrà dichiarata inammissibile.

Le domande ricevibili a seguito dell'istruttoria formale, saranno esaminate dall'Area Servizi culturali, Promozione della lettura e Osservatorio della Cultura, ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dall'Articolo 3 per l'iscrizione all'Albo degli Istituti culturali regionali per il triennio 2020-2022.

Con apposita determinazione dirigenziale saranno approvati l'Albo degli Istituti culturali regionali ammessi per il triennio 2020-2022, l'elenco delle domande irricevibili e l'elenco delle domande inammissibili. Tale determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it e ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Articolo 7

Informazioni sul procedimento

L'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale è la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - Area Servizi culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura.

Il responsabile del procedimento è il funzionario Giuseppa Fatuzzo, in servizio presso la suddetta Area.

Informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti fino a 5 giorni prima della scadenza del presente Avviso, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ccristallini@regione.lazio.it pfatuzzo@regione.lazio.it.

Articolo 8

Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio, ispezione e controllo sui requisiti dichiarati dai soggetti che hanno presentato la domanda, anche mediante sopralluoghi senza preavviso presso le sedi operative degli enti richiedenti l'iscrizione, per verificare la corrispondenza di quanto dichiarato, sia in fase di istruttoria della domanda di iscrizione all'Albo, sia durante il triennio di validità dell'Albo.

L'impedimento, in qualsiasi forma attuato, allo svolgimento di tali verifiche comporta l'applicazione di sanzioni, fino nei casi più gravi alla revoca dei contributi concessi.

Articolo 9

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e possono essere trasmessi ad altri enti pubblici esclusivamente ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Lazio - via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili.

Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione del procedimento e nell'attuazione del progetto.